

**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL  
TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI COLDRERIO**

<b>Basi legali</b>	<b>Art. 1</b> Basi legali del presente Regolamento sono gli artt. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
<b>Oggetto e scopo</b>	<b>Art. 2</b> 1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Coldrerio, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali. 2. Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.
<b>Utilizzazione e principi</b>	<b>Art. 3</b> Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto del principio di proporzionalità e di finalità.
<b>Responsabilità</b>	<b>Art. 4</b> Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.
<b>Informazione al pubblico</b>	<b>Art. 5</b> Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.
<b>Registrazione</b>	<b>Art. 6</b> 1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 5 giorni. 2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità competenti di cui all'art. 7.
<b>Trasmissione dei dati a terzi</b>	<b>Art. 7</b> 1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. 2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il comune di Coldrerio, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative Autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti. 3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

**Protezione dei dati**

**Art. 8**

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'abuso, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

**Entrata in vigore**

**Art. 9**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio Comunale il 2 maggio 2007

**PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO**

Il Sindaco:

Corrado Solcà

Il Segretario:

Pierantonio Bianchi

**PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Presidente:

Luigi Moro

Il Segretario:

Pierantonio Bianchi

Approvato dal Consiglio di Stato, Sezione Enti Locali, 12 luglio 2007 (81 RE 9764)